



*Città di Portogruaro*  
Provincia di Venezia

# **REGOLAMENTO COMUNALE DI FOGNATURA**

Regolamento approvato con deliberazione del C.C. n. 101 del 29.09.2008

## **SOMMARIO**

### **PARTE 1^: NORME GENERALI**

Art. 1	Oggetto del regolamento	pag. 4
art. 2	Riferimenti legislativi	pag. 4
art. 3	Definizioni	pag. 4

### **PARTE 2^: DISCIPLINA DEGLI SCARICHI**

art. 4	Condizioni di ammissibilità degli scarichi in corpo idrico superficiale	pag. 6
art. 5	Modalità di scarico per le immissioni in corpo idri- co superficiale	pag. 6
art. 6	Condizioni di ammissibilità degli scarichi al suolo	pag. 7
art. 7	Modalità di scarico per le immissioni al suolo	pag. 8
art. 8	Facoltà di deroga	pag. 8
art. 9	Completamento della rete fognaria	pag. 8
art. 10	Competenze	pag. 9

### **PARTE 3^: PROCEDURE AMMINISTRATIVE**

art. 11	Autorizzazioni allo scarico	pag. 9
art. 12	Richieste di autorizzazione	pag. 10
art. 13	Approvazione dei progetti e autorizzazione all' esercizio	pag. 10
art. 14	Validità dell'autorizzazione	pag. 11

### **PARTE 4^: CONTROLLI E SANZIONI**

art. 15	Accessi ed ispezioni	pag. 11
art. 16	Sanzioni amministrative e penali	pag. 12
art. 17	Competenza e giurisdizione	pag. 12

## **PARTE 5^: DISPOSIZIONI VARIE**

art. 18	Tariffa	pag. 13
art. 19	Abrogazione di precedenti disposizioni	pag. 13
art. 20	Provvedimenti urgenti ed eccezionali	pag. 13
art. 21	Entrata in vigore del Regolamento	pag. 14
art. 22	Disposizioni finali	pag. 14

## **ALLEGATI**

ALLEGATO SUB A: Perimetrazione delle aree comunali servite da pubbliche fognature

ALLEGATO SUB B: Schema di impianto di scarico per immissioni in corpo idrico superficiale

ALLEGATO SUB C: Schema di impianto di scarico per immissioni al suolo

ALLEGATO SUB D: Schema per presentazione di domanda di autorizzazione

---oOo---

## **PARTE 1 ^: NORME GENERALI**

### **ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Il presente regolamento è volto all'applicazione delle leggi statali e regionali in materia di tutela delle acque e ha lo scopo di stabilire:

- le caratteristiche dei reflui per i quali è consentito il recapito in corpo idrico superficiale o al suolo;
- i requisiti tecnici dei manufatti di scarico;
- le procedure amministrative per il rilascio delle autorizzazioni;
- le modalità di ispezione e controllo da parte dell'autorità competente;
- la determinazione e le modalità di applicazione delle sanzioni amministrative.

Sono esclusi dal presente regolamento:

- gli scarichi civili e produttivi aventi recapito nella pubblica fognatura, in quanto disciplinati dalle norme regolamentari stabilite dal gestore del servizio idrico integrato;
- gli scarichi produttivi aventi recapito in corpo idrico, in quanto assoggettati al regime autorizzativo previsto dall'art. 124 - comma 7 del D. Lgs. 152/06.

### **ART. 2 - RIFERIMENTI LEGISLATIVI**

Il presente regolamento è redatto in conformità alle disposizioni normative statali e regionali vigenti in materia di tutela delle acque ed in particolare:

- al D.Lgs. 3 aprile 2006, nr. 152 "Norme in materia ambientale";
- alla legge regionale 16 aprile 1985 nr. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente" e sue successive modificazioni ed integrazioni;
- al Provvedimento del Consiglio Regionale Veneto n° 962 "Piano Regionale di Risanamento delle Acque (Norme di attuazione)" del 01.09.1989 e successive modifiche ed integrazioni.

### **ART. 3 – DEFINIZIONI**

Ai fini del presente regolamento si definiscono:

**a) corpo idrico superficiale:** qualsiasi elemento distinto di acque superficiali interne, correnti o stagnanti, quali laghi, bacini artificiali, fiumi, torrenti, canali; nonché collettori agricoli, fossi campestri, fossi stradali;

**b) fognatura pubblica:** il sistema di condotte atte a raccogliere ed allontanare da insediamenti civili e produttivi le acque superficiali naturali e quelle di rifiuto derivanti dal metabolismo e dalle attività umane. Sono considerate condotte pubbliche comunali:

- quelle realizzate dal Comune su suolo pubblico o, per motivi di pubblica utilità, su suolo di terzi;

- quelle costruite da privati su suolo pubblico o di uso pubblico come opere di urbanizzazione primaria o sotto forma di contribuzione agli oneri di urbanizzazione secondaria.

**c) acque reflue domestiche:** sono quelle provenienti da insediamenti di tipo residenziale, da attività direzionali, commerciali e servizi, derivate prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.

Sono assimilabili alle acque reflue domestiche, ai sensi dell'art. 17 delle Norme di Attuazione del Piano Regionale di tutela delle acque, quelle provenienti da attività industriali ed artigianali i cui parametri, prima di ogni qualsiasi trattamento depurativo, abbiano valori inferiori ai limiti di cui alla seguente tabella:

temperatura	30° c	N totale	80 mg/lit
Ph	7,5 – 8,5	N ammoniacale	30 mg/lit
solidi sospesi	500 mg/lit	P totale	20 mg/lit
COD5	900 mg/lit	tensioattivi	10 mg/lit
BOD5	500 mg/lit	oli e grassi	100 mg/lit
Altri inquinanti, qualora presenti, dovranno essere contenuti entro i limiti di accettabilità indicati nella tabella 3 dell'allegato V – Parte terza del D.Lgs. 152/06.			

**d) acque reflue industriali:** qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgono attività di produzione di beni, diversi dalle acque reflue domestiche;

**e) scarico:** qualsiasi immissione effettuata tramite un sistema stabile di collettamento che collega direttamente il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore;

**f) inquinamento:** l'introduzione diretta o indiretta nell'acqua o nel terreno, a seguito di attività umana, di sostanze che possono nuocere alla salute umana o alla qualità degli ecosistemi acquatici e terrestri.

## **PARTE 2<sup>^</sup>. DISCIPLINA DEGLI SCARICHI**

### **ART. 4 – CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DEGLI SCARICHI IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE**

E' consentito il recapito in corpo idrico superficiale degli scarichi di acque reflue domestiche, e di quelle ad esse assimilabili ai sensi dell'art. 3 lett. c), nei seguenti casi:

- scarichi provenienti da insediamenti civili che non ricadono nell'area servita da collettori fognari pubblici, appositamente delimitata dall'Amministrazione Comunale di concerto con il Gestore del servizio idrico integrato, allegato sub A al presente Regolamento;
- scarichi provenienti da insediamenti civili ricadenti nel territorio servito da condotte fognarie pubbliche, ai quali il Gestore del servizio idrico integrato, di fronte a comprovate difficoltà tecniche e/o eccezionali onerosità economiche, abbia concesso su motivata e documentata richiesta dell'interessato l'esenzione dall'obbligo di allacciamento alla fognatura pubblica.

### **ART. 5 – MODALITÀ DI SCARICO PER LE IMMISSIONI IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE**

L'immissione in corpo idrico superficiale di liquami provenienti dagli insediamenti di cui al precedente art. 4 avviene previa chiarificazione degli stessi secondo lo schema indicato in allegato sub B, mediante l'installazione e l'esercizio dei seguenti manufatti:

- a) pozzetti condensagrassi e vasche saponate per il trattamento delle acque reflue provenienti da cucine, lavanderie, docce e lavelli;
- b) vasche imhoff per il trattamento dei liquami provenienti dai WC;

c) una ulteriore vasca imhoff per il trattamento finale dei reflui provenienti dai pozzetti e vasche indicati ai precedenti punti a) e b).

d) In alternativa alla installazione e messa in esercizio dei manufatti di cui alle lettere a), b) e c) che precedono, può essere consentita l'installazione e attivazione di sistemi alternativi di depurazione (quali ad esempio impianti monoblocchi a processo ossidativo) previa verifica, da parte dell'Autorità preposta, della loro idoneità a garantire almeno gli stessi risultati degli impianti sopra descritti.

Per gli scarichi provenienti da nuclei abitati con popolazione inferiore a 50 abitanti equivalenti è consentito il trattamento dei reflui mediante un sistema terminale di chiarificazione in vasca Imhoff (corrispondente ad una sedimentazione primaria), fermo restando l'obbligo dell'installazione, per i singoli fabbricati, delle vasche condensagrassi per il trattamento delle acque da cucina e delle vasche imhoff per un primo trattamento dei liquami provenienti da wc.

Il dimensionamento di tutti i manufatti citati dovrà essere adeguato al numero degli abitanti serviti. Per le vasche Imhoff in particolare dovrà essere previsto un volume minimo dello scomparto dei fanghi non inferiore a 150 litri per abitante, ed un volume minimo del vano di decantazione non inferiore a 100 litri.

L'ubicazione dei manufatti di chiarificazione deve essere esterna ai fabbricati e distante almeno 1 metro dai muri portanti e di fondazione e almeno 10 metri da qualunque pozzo, condotta o serbatoio destinati ad acqua potabile.

#### **ART. 6 – CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DEGLI SCARICHI AL SUOLO**

E' consentito il recapito al suolo degli scarichi di acque reflue domestiche e di quelle ad esse assimilabili ai sensi dell'art. 3 lett. c) del presente Regolamento, qualora provenienti da insediamenti civili non ricadenti in zone servite da pubblica fognatura e per i quali sussista la manifesta impossibilità, per comprovate difficoltà tecniche e/o eccezionali onerosità economiche, di immissione in corpo idrico superficiale.

Al di fuori delle ipotesi sopracitate, gli scarichi al suolo esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento devono essere convogliati in reti fognarie o in corpi idrici superficiali . In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico a suo tempo rilasciata si considera a tutti gli effetti revocata.

#### **ART. 7– MODALITA' DI SCARICO PER IMMISSIONI NEL SUOLO**

Lo scarico al suolo dei liquami provenienti dagli insedamenti civili di cui al precedente art. 6 può avvenire previo adeguato trattamento di chiarificazione secondo lo schema indicato in allegato sub C, prevedendo l'installazione di:

- a) pozzetti condensagrassi e vasche saponate per il trattamento delle acque reflue provenienti da cucine, lavanderie, docce e lavelli;
- b) vasche imhoff per il trattamento dei liquami provenienti dai WC;
- c) successiva ossidazione dei reflui mediante:
  - dispersione nel terreno con rete di sub-irrigazione semplice  
ovvero
  - percolazione nel terreno con rete di sub-irrigazione e drenaggio.

Il dimensionamento e le caratteristiche costruttive delle reti di sub-irrigazione e delle reti di drenaggio dovranno rispettare, in relazione alla natura del terreno ed alla consistenza dello scarico, le indicazioni al riguardo fornite dall'allegato 5 alla deliberazione del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque del 4 febbraio 1977.

#### **ART. 8 - FACOLTA' DI DEROGA**

Per circostanze eccezionali determinate da accertate situazioni di fatto il Comune, su specifica motivata richiesta dell'interessato, può consentire la realizzazione di impianti di chiarificazione in parziale difformità alle prescrizioni di cui ai precedenti art. 5 e 7.

#### **ART. 9 – COMPLETAMENTO DELLA RETE FOGNARIA**

Nel caso di realizzazione di nuovi tratti di fognatura pubblica in aree già precedentemente non servite, il titolare dello scarico è tenuto a provvedere all'allacciamento alla nuovo condotta secondo i tempi e le modalità che gli saranno comunicate dal gestore del servizio idrico integrato.

A tal fine è opportuno che i manufatti di scarico di nuova costruzione prevedano un idoneo by-pass da utilizzarsi per l'eventuale futuro collegamento alla rete pubblica.



## **ART. 10 - COMPETENZE**

La manutenzione, pulizia e le eventuali riparazioni degli impianti di chiarificazione indicati agli articoli 5 e 7, ivi compresi quelli posti in luogo pubblico per effetto di concessione comunale, sono a carico degli utenti, che sono pertanto responsabili del regolare funzionamento delle opere e devono provvedervi a propria cura e spese.

Gli utenti sono responsabili di ogni danno all'ambiente e/o a terzi che dovesse derivare da carente manutenzione o dalla mancata riparazione degli impianti, o da uso degli stessi difforme dalle norme del presente regolamento.

E' facoltà dell'Autorità Comunale, ove ne ravvisi la necessità, emettere ordinanza nei confronti degli utenti per l'esecuzione dei lavori di manutenzione, pulizia e riparazioni suddetti, con l'indicazione di un termine di ultimazione trascorso il quale il Comune provvede d'ufficio, ponendo a carico dell'inadempiente i relativi costi maggiorati delle spese tecniche generali.

## **PARTE 3^: PROCEDURE AMMINISTRATIVE**

### **ART. 11 – AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO**

Ai sensi dell'art. 124 – 1° comma del D.Lgs. 03.04.2006 nr. 152, tutti gli scarichi aventi recapito in corpo idrico superficiale o al suolo devono essere preventivamente autorizzati. Il Comune verifica la conformità alle disposizioni del presente regolamento degli scarichi civili aventi recapito in corpo idrico superficiale o al suolo e rilascia eventuale provvedimento autorizzativo per la realizzazione ed attivazione dei medesimi.

Ogni e qualsiasi scarico non autorizzato è considerato abusivo e suscettibile di sospensione immediata, senza pregiudizio delle relative sanzioni. La riattivazione dello scarico è subordinata alla acquisizione dell'autorizzazione, in difetto della quale si procede alla soppressione dello scarico e dei relativi manufatti, ponendo ogni onere e spesa a carico dell'utente.

## **ART. 12 - RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE**

Le richieste di autorizzazione di cui all'articolo precedente vanno indirizzate all'Autorità Comunale secondo gli schemi predisposti dall'Amministrazione, contestualmente alla presentazione delle istanze di concessione edilizia o alle denunce di inizio attività (D.I.A.). Ogni domanda, redatta in carta legale, deve essere puntuale e completa di tutte le indicazioni ed elaborati tecnici necessari all'istruzione della pratica, secondo quanto previsto negli schemi suddetti.

Qualora la posa in opera dei manufatti di chiarificazione o la realizzazione delle opere di allacciamento comportino la necessità di occupazione di suolo pubblico dovrà essere presentata specifica istanza da allegarsi alla richiesta di autorizzazione.

L'eventuale assimilabilità di acque reflue produttive alle acque domestiche, secondo quanto previsto dall'articolo 3 lettera a), dovrà essere attestato dal titolare dello scarico mediante esibizione di certificati analitici rilasciati da laboratori, anche privati, purché regolarmente accreditati ai sensi dell'articolo 9 della L.R. n° 15 del 30 marzo 1995. Le relative spese sono a totale carico dell'interessato.

La certificazioni suddette andranno allegate alla richiesta di autorizzazione.

## **ART. 13 - APPROVAZIONE DEI PROGETTI E AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO**

Verificata la conformità dei progetti di opere di scarico alle disposizioni del presente regolamento, il Comune rilascia l'apposita autorizzazione prevista dall'art. 11. Detto provvedimento verrà trasmesso all'interessato contestualmente alla concessione edilizia o, nel caso di opere realizzate a seguito di D.I.A., entro 90 giorni dalla data di presentazione della denuncia stessa.

L'approvazione del progetto, rilasciata dal Comune nei tempi e con le modalità sopraindicate, autorizza contestualmente il titolare dello scarico ad attivarne l'esercizio.

L'autorizzazione si intende rilasciata per l'utenza come descritta negli elaborati di progetto approvati. L'introduzione di modifiche strutturali o di destinazione d'uso che determinano variazioni quanti-qualitative degli scarichi impone la presentazione di nuova domanda.

Qualora l'immissione di liquami, ancorché chiarificati, avvenga in acque di pertinenza di Enti diversi dal Comune (ConSORZI di Bonifica, Genio Civile, Amministrazione Provinciale, ecc.) l'eventuale attivazione dell'impianto sarà subordinata alla preventiva acquisizione da parte del titolare allo scarico di apposito atto di assenso rilasciato dall'Ente competente.

Ogni nuovo scarico si intende attivato dal giorno seguente alla data di emissione del provvedimento comunale di autorizzazione.

#### **ART. 14 – VALIDITA' DELL'AUTORIZZAZIONE**

L'autorizzazione rilasciata dal Comune per lo scarico di acque reflue civili in corpo idrico superficiale o al suolo, è concessa a tempo indeterminato, purchè non avvengano:

- variazioni della titolarità del fabbricato, della ragione sociale o del legale rappresentante della Ditta che origina lo scarico;
- modifiche alla struttura dell'impianto di scarico rispetto a quanto autorizzato in sede di approvazione del progetto;
- cambiamenti della destinazione d'uso dell'immobile e/o della tipologia di attività insediata;
- variazioni significative della qualità o quantità dei reflui scaricati.

Nei casi sopramenzionati, l'utente è tenuto a comunicare le variazioni sopravvenute entro trenta giorni dall'accadimento e a presentare domanda per il rilascio di nuova autorizzazione.

### **PARTE 4^: CONTROLLI E SANZIONI**

#### **ART. 15 – ACCESSI ED ISPEZIONI**

L'Autorità competente o il soggetto incaricato ha la facoltà di effettuare ispezioni e controlli sulla regolarità e sulla rispondenza degli scarichi alle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi. In caso di difformità o di inosservanza delle prescrizioni medesime, il Comune procede, secondo la gravità dell'infrazione:

- alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
- alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica o l'ambiente;

- alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni pregiudizievoli per la salute pubblica e l'ambiente.

I titolari degli scarichi sono tenuti a fornire al personale comunale incaricato dei controlli le informazioni richieste e a consentirne l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico.

#### **ART. 16 - SANZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI**

Ai sensi dell'articolo 133 del D. Lgs. 152/2006:

- Chiunque apre o comunque effettua scarichi di acque reflue domestiche, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 11 del presente Regolamento, ovvero continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000,00 a 60.000,00 euro. Nell'ipotesi di scarichi relativi a edifici isolati adibiti ad uso abitativo, la sanzione è da 600,00 a 3.000,00 euro.

Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato e al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1, effettua o mantiene uno scarico senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500,00 a 15.000,00 euro.

Ai sensi dell'art. 137 del D.Lgs. 152/2006 soprarichiamato:

- il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'art. 15 del presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a 2 anni.

Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, ogni altra violazione al presente Regolamento verrà punita con la sanzione amministrativa al riguardo stabilita dalle vigenti norme comunali.

#### **ART. 17 - COMPETENZA E GIURISDIZIONE**

In materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede, con ordinanza-ingiunzione ai sensi degli articoli 18 e seguenti della legge 24.11.1981, nr. 689, la regione nel cui territorio è stata commessa la violazione, fatte salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità.

Fatto salvo quanto previsto dal D.Lgs. 31.03.1998, nr. 12, ai fini della sorveglianza e dell'accertamento degli illeciti in violazione delle norme in materia di tutela delle acque dall'inquinamento provvede il Comando carabinieri Tutela Ambiente (C.C.T.A.); può altresì intervenire il Corpo Forestale dello Stato e possono concorrere la Guardia di Finanza e la Polizia di Stato.

Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal precedente art. 17 non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della legge 24.11.1981, nr. 689.

## **PARTE 5^: DISPOSIZIONI VARIE**

### **ART. 18 -APPLICAZIONE DELLA TARIFFA**

La tariffa di fognatura e depurazione di cui all'art. 155 del già citato D.Lgs. 152/2006, non è dovuta dai titolari di scarichi non ricadenti nell'area servita da collettori fognari pubblici, appositamente delimitata dall'Amministrazione Comunale di concerto con il Gestore del servizio idrico integrato.

Parimenti, sono esclusi dall'applicazione della tariffa i produttori di scarichi civili collocati in zone servite da pubblica fognatura ma autorizzati dal Comune ad immettere i propri reflui in altro corpo ricettore, ai sensi degli art. 4 e 6 del presente Regolamento.

### **ART. 19 - ABROGAZIONE DI PRECEDENTI DISPOSIZIONI**

Il presente Regolamento abroga tutte le norme di precedenti regolamenti comunali sinora vigenti in materia, in contrasto con quanto dallo stesso stabilito.

Per quanto non espressamente specificato, sono valide le normative statali e regionali in vigore.

### **ART. 20- PROVVEDIMENTI URGENTI ED ECCEZIONALI**

Ai sensi dell'articolo 33 della L.R. 16 aprile 1985 nr. 33, per circostanze eccezionali determinate da accertate situazioni di pericolosità per l'uomo e/o l'ambiente, l'Autorità comunale competente può emanare speciali disposizioni transitorie, anche in parziale deroga alle norme del presente Regolamento.

Tali norme transitorie hanno durata limitata nel tempo e decadono comunque al venir meno delle situazioni di pericolosità che ne hanno determinato l'adozione.

#### **ART. 21- ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO**

Il presente Regolamento, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale, entra in vigore, previa sua pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio, ai sensi dell'articolo 124 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, nr. 267.

#### **ART. 22 - DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento in materia di disciplina degli scarichi e di tutela delle acque, valgono le vigenti disposizioni statali e regionali di settore.

---oOo---



**Città di Portogruaro**  
Provincia di Venezia

**SETTORE AMBIENTE PATRIMONIO ENERGIA**

## **REGOLAMENTO COMUNALE DI FOGNATURA**

### **ALLEGATO A**

**PERIMETRAZIONE DELLE AREE SERVITE  
DALLA PUBBLICA FOGNATURA**

(Le tavole sono a disposizione presso il SETTORE AMBIENTE –  
PATRIMONIO – ENERGIA)



**Città di Portogruaro**  
Provincia di Venezia

**SETTORE AMBIENTE PATRIMONIO ENERGIA**

## **REGOLAMENTO COMUNALE DI FOGNATURA**

### **ALLEGATO B**


**SCHEMA DI IMPIANTO DI SCARICO PER LE  
IMMISSIONI IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE**



# COMUNE DI PORTOGRUARO

SETTORE AMBIENTE PATRIMONIO ENERGIA

## SCHEMA DI SCARICO PER LE IMMISSIONI IN CORPO IDRICO ( ART. 5 DEL REGOLAMENTO)





**Città di Portogruaro**  
Provincia di Venezia

**SETTORE AMBIENTE PATRIMONIO ENERGIA**

## **REGOLAMENTO COMUNALE DI FOGNATURA**


### **ALLEGATO C**

**SCHEMA DI IMPIANTO DI SCARICO PER LE  
IMMISSIONI NEL SUOLO**

# COMUNE DI PORTOGRUARO

SETTORE AMBIENTE PATRIMONIO ENERGIA

## SCHEMA DI SCARICO PER LE IMMISSIONI AL SUOLO (ART. 7 DEL REGOLAMENTO)





**Città di Portogruaro**  
Provincia di Venezia

**SETTORE AMBIENTE PATRIMONIO ENERGIA**

## **REGOLAMENTO COMUNALE DI FOGNATURA**

### **ALLEGATO D**

**MODULO PER LA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE  
ALLO SCARICO**



**Comune di  
PORTOGRUARO**

spazio riservato all'Ufficio Protocollo

■ bollo 14,62 €. ■  
(il Bollo non è dovuto nel caso in cui la domanda venga inoltrata contemporaneamente alla domanda di permesso di costruire, anche di variante allo stesso, o DIA)

**AL COMUNE DI PORTOGRUARO**  
**SETTORE AMBIENTE PATRIMONIO**  
**ENERGIA**

P.zza della Repubblica, 1  
30026 Portogruaro (VE)

**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO  
DI RIFIUTI LIQUIDI DA INSEDIAMENTI CIVILI (ART. 124 D.Lgs. 152/2006)**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_  
in Via \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ C.F. o P.IVA \_\_\_\_\_  
avente titolo in qualità di \_\_\_\_\_ (1) dell'immobile/unità immobiliare destinato  
ad uso \_\_\_\_\_ (2) ubicato in Portogruaro Via \_\_\_\_\_ nr.  
\_\_\_\_\_ catastalmente censito al fo. \_\_\_\_\_ mapp. nr. \_\_\_\_\_  
adibito ad uso \_\_\_\_\_ (2) oggetto dei lavori di cui alla  
\_\_\_\_\_ (3) prot. nr. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**C H I E D E**

l'autorizzazione alla immissione degli scarichi civili provenienti dal fabbricato suddetto in:

corpo idrico superficiale denominato \_\_\_\_\_ (4)

suolo di proprietà, ubicato in Via \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ fo. \_\_\_\_\_ mapp. \_\_\_\_\_

(1) specificare se proprietario, comproprietario, legale rappresentante, amministratore o possessore di altro diritto reale di godimento, comunque avente titolo.

(2) specificare se: residenziale – direzionale - commerciale – servizi – artigianale

(3) specificare se: domanda di permesso a costruire o di DIA; ovvero di concessione/autorizzazione edilizia/permesso a costruire/DIA (ove già rilasciati) nr. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

(4) specificare se trattasi di: fiume o canale o collettore agricolo o fosso stradale o fosso campestre poderale o altro.

Allega alla presente:

- ricevuta del versamento di Euro 34,00 per diritti di segreteria, effettuato sul c.c.p. nr. 15437304 intestato a "Comune di Portogruaro – Tasse concessioni comunali- Servizio di Tesoreria";
- nr. 1 marca da bollo da Euro 14,62 per il rilascio da parte del Comune del titolo autorizzativo;
- nr. 2 estratti mappa in scala 1:2000 vistati da tecnico abilitato;
- nr. 2 planimetrie della rete e dei manufatti di scarico in scala 1.100/200 vistate da tecnico abilitato;
- eventuali note aggiuntive:

Portogruaro, li

Firma del proprietario o dell'aveente titolo

\_\_\_\_\_

**PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO**

Data, \_\_\_\_\_

I Responsabile del procedimento